

IL PROBLEMA DELL'ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE DI BREVE DURATA E DELLE PENE PECUNIARIE : IL FALLIMENTO DI UN'ESPERIMENTO

Prof. Dott. Sahir ERMAN

Professore di Diritto Penale all'Università d'Istanbul

1. È ben noto che il problema dell'esecuzione della pena è un tema che interessa essenzialmente il diritto penitenziario. Ma giacchè la vera pena è quella effettivamente eseguita, ovvero l'efficacia intimidatoria ed emendatrice della pena dipende dalla sua effettiva esecuzione, tale problema interessa pure il concetto stesso della pena. È per questa ragione che i codici che stabiliscono il genere, la durata ovvero l'ammontare della pena, trattano anche delle modalità della sua esecuzione.

Non mi attarderò a lungo sui fini della pena, cioè se essa viene comminata a titolo di retribuzione o per l'emenda, cioè per il recupero sociale del condannato ovvero per intimidire coloro che ancora non hanno commesso un reato e per frenare la loro inclinazione verso un reato futuro e probabile. Le formule *punitur quia peccatum est e punitur ne peccetur* oppure le dottrine della prevenzione generale e speciale hanno perduto nel momento attuale il loro intrinseco e storico significato antagonistico: la pena moderna è un'un'istituzione plurifinalistica ed ormai si è consci che la prevenzione generale non si può ottenere con pene severe e gravi, che hanno il grandissimo difetto di trasformare il reo in martire: una pena non ritenuta giusta sia nella sua specie che nella sua durata, non può fungere da simbolo della disapprovazione sociale; una tale pena fa sì che questa disapprovazione ricada non più su colui che ha infranto la legge, ma su colui che ha ordinato

l'applicazione di una legge ingiusta e, qualche volta, anche su colui che ha accettato di essere lo strumento della sua effettiva esecuzione.

Ora questa dislocazione della disapprovazione sociale, non dipende soltanto dalla pena enunciata dal giudice nel momento della condanna, ma altresì dal modo e dalla durata concreta della stessa. Giacchè la pena dalla quale si aspetta un'effetto sanatorio dal punto di vista sia della prevenzione generale che quella speciale, non è la pena che risulta scritta nella sentenza di condanna, ma quella effettivamente subita.

Orbene, nelle pene detentive di breve durata e nelle pene pecuniarie, il problema dell'esecuzione è rimasta e rimane tutt'ora aperto alla discussione.

Noi ritenendo che i termini di questa discussione sono ormai ben noti, illustreremo soltanto ciò che il legislatore turco ha voluto fare a proposito dell'esecuzione di queste due pene e quale fu il risultato di questo esperimento.

A. Le pene detentive di breve durata :

2. Va notato, innanzitutto, che la pene detentive previste dal Codice penale turco sono la reclusione (che può assumere anche la forma di ergastolo) e la detenzione per i delitti e l'arresto per le contravvenzioni.

Però in pratica, cioè nella modalità effettiva della loro esecuzione, tali pene non si differenziano affatto tra di loro.

Nel 1965 fu promulgata la Legge n. 647 sulla Esecuzione delle Pene, il cui progetto era stato preparato e redatto dal penologo sud-americano Lopez-Rey, che, al tempo, era l'esperto in materia dell'ONU.

Tale legge divide in due tutte le pene private di libertà, senza tener conto della loro natura : quelle che sono di durata di più di sei mesi sono denominate di "lunga durata" mentre quelle che non superano i sei mesi vengono qualificate come "pene detentive di breve durata".

Nel modo di esecuzione di queste due specie di pene, una differenza sostanziale non sussiste. Soltanto nelle pene di lunga durata, il condannato è sottoposto a un periodo di sorveglianza in uno stabilimento speciale, al termine del quale viene assegnato ad altri stabilimenti penitenziari, che si suddividono in stabilimenti chiusi, semiaperti e aperti; mentre, tale sistema non è previsto per i condannati a pene detentive di breve durata, che espiano la loro pena in stabilimenti chiusi.

Inoltre per tutte le pene, sia di lunga che di breve durata, è ammessa indiscriminatamente la liberazione condizionale, che dipende dal buon comportamento del condannato e dall'esecuzione effettiva dei due terzi dalla pena. Ma a questo punto, si nota una differenza illogica e talvolta ingiusta tra le due specie di pene. Difatti il condannato ad una pena detentiva di lunga durata, usufruisce, oltre della liberazione condizionale, anche di un computo supplementare della pena, ossia per ogni 24 giorni di esecuzione effettiva ne vengono computati 30; in altri termini per ogni mese espiato il condannato guadagna 6 giorni. Ora tale computo non è previsto per le pene detentive di breve durata. Se prendiamo ad esempio due condannati, l'uno a mesi sette (di lunga durata) e l'altro a mesi sei (di breve durata), possiamo fare questo conto:

$$\begin{array}{r}
 1^{\circ} \text{ condannato :} \qquad \qquad \qquad 7 \text{ mesi} = 210 \text{ giorni} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad 6 \text{ giorni} \times 7 = 42 \text{ giorni} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad 210 \text{ giorni} : 3 = 70 \text{ giorni} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad 210 \text{ giorni} - (70 + 42) = 98 \text{ giorni}
 \end{array}$$

dunque il condannato a 210 giorni di detenzione uscirà dallo stabilimento penitenziario dopo 98 giorni;

$$\begin{array}{r}
 2^{\circ} \text{ condannato :} \qquad \qquad \qquad 6 \text{ mesi} = 180 \text{ giorni} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad 180 \text{ giorni} : 3 = 60 \text{ giorni} \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad 180 \text{ giorni} - 60 = 120 \text{ giorni}
 \end{array}$$

e il condannato a 180 giorni uscirà dallo stesso stabilimento dopo 120 giorni di detenzione. Si vede che, grazie a questo sistema di computo, una persona condannata a 7 mesi, riacquista la propria libertà molto prima di un'altro delinquente condannato a 6 mesi.

In cambio, la Legge sulla Esecuzione delle Pene, prevede, per le pene di breve durata, certe modalità di esecuzione e certe pene o misure sostitutive, che non sono ammesse per quelle di lunga durata.

Si deve precisare che, per l'applicabilità di queste pene o misure sostitutive, le condanne per i reati colposi, anche se implicano una pena detentiva superiore a sei mesi, sono sempre considerate di breve durata e quindi sostituibili.

3. La prima pena prevista come sostitutiva della pena detentiva di breve durata è quella pecuniaria, il cui ammontare varia a seconda se si tratta di un delitto o di una contravvenzione. La pena detentiva è convertita alla pena pecuniaria in ragione di 300-600 lire per giorno se si tratta di un delitto e di 150-300 lire se si tratta di una contravvenzione. Tale sostituzione rientra nel potere discrezionale del giudice in merito e se il condannato non adempie all'obbligo di pagamento, la pena pecuniaria sostitutiva viene riconvertita alla pena detentiva iniziale, in base agli stessi criteri di ragguaglio applicati nella sentenza di condanna.

4. La legge prevede pure la sostituzione della pena detentiva di breve durata, con certe sanzioni che hanno un carattere prevalente di misure di sicurezza. Il conferimento al giudice di un potere discrezionale di sostituire una misura di sicurezza ad una pena, fu ritenuta, da un tribunale, non conforme alla Costituzione che prevede il principio della legalità delle pene: la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata tale obiezione in tanto che essendo il potere discrezionale concesso dalla legge, non si poteva asserire che il giudice che sostituiva una pena con una misura, violava il principio costituzionale della legalità delle pene.

È da notarsi che nel testo della legge figurava, tra le misure suddette, anche il lavoro sostitutivo, da prestarsi negli stabilimenti statali, comunali e parastatali: il lavoro era retribuito e non poteva superare la durata di un anno. Però questa misura non poté mai essere applicata: il procuratore che doveva decidere sulla scelta dell'ente presso il quale il lavoro doveva svolgersi, era rimasto nell'impossibilità pratica di trovarlo, dato l'elevato livello di disoccupazione generale e il mancato controllo nello svolgimento di tale lavoro,

non esistendo in Turchia un giudice di sorveglianza. Per queste ragioni, dopo otto anni dalla sua entrata in vigore, la legge venne modificata e il lavoro sostitutivo fu addirittura abrogato.

Attualmente le misure sostitutive sono: la restituzione oppure il risarcimento del danno subito dalla vittima; l'obbligo di frequentare per un periodo non superiore a sei mesi un'istituto di istruzione o un riformatorio; il divieto di recarsi ad un dato posto e di frequentare certe località per un periodo non superiore ad un anno, nonchè il divieto di esercitare una data professione o di fare certe attività; il ritiro per un tempo che può variare da un mese a un anno di ogni sorta di patente o concessione.

Precisiamo che la conversione di una pena detentiva breve alla pena pecuniaria ovvero la sua sostituzione con una misura non sono più lasciate alla discrezione del giudice in due casi, cioè se il delinquente non ha compiuto i 18 anni ovvero se la pena comminata non supera i giorni trenta, sempre che il delinquente non sia stato precedentemente condannato: in tali casi il giudice è obbligato di decidere sulla conversione o sulla sostituzione della pena detentiva di breve durata.

Abbiamo detto che questa legge data del 1965, dunque sono passati quasi 20 anni dalla sua entrata in vigore. Però, in tutto questo periodo, l'applicazione giudiziaria si limitò essenzialmente alla conversione alla pena pecuniaria: le altre misure, come il risarcimento dei danni, il ritiro della patente di guida ecc. furono applicate in rarissimi casi sporadici, quando si trattava specialmente di una contravvenzione stradale.

5. Però la legge sulla Esecuzione delle Pene, prevede, altresì, certe modalità nella esecuzione di alcune pene detentive che, sia per le condizioni soggettive del condannato che per la durata della pena, presentano alcune caratteristiche speciali. Tali modalità sono l'esecuzione nel domicilio, l'esecuzione nei giorni di fine - settimana e l'esecuzione notturna.

a) L'esecuzione nel domicilio:

Se il condannato ha compiuto, nel giorno della condanna, i 65 anni ovvero la sua condizione di salute è talmente precaria da

non poter sopportare il regime detentivo e se la durata della pena non supera i 60 giorni, il giudice che non converte oppure non sostituisce questa pena, può decidere che essa venga eseguita nel domicilio del condannato. In tal caso, il procuratore addetto all'esecuzione deve precisare il luogo del domicilio, il giorno dell'inizio e del termine dell'esecuzione e il condannato non deve allontanarsi per nessun motivo da questa località. Il domicilio non è sorvegliato dalle forze dell'ordine, ma la trasgressione al divieto di allontanarsi costituisce un reato indipendente punito con la pena di detenzione fino a un mese e implica pure l'esecuzione detentiva nella parte rimanente della pena iniziale.

b) L'esecuzione nei giorni di fine - settimana :

Per permettere al condannato di poter lavorare e mantenere se stesso e la sua famiglia, il giudice, qualora la pena enunciata non supera i 60 giorni, può decretare la sua esecuzione nei giorni di fine - settimana. In tal caso il condannato deve presentarsi ogni venerdì sera alle ore 19 allo stabilimento penitenziario per uscirne la domenica sera alla stessa ora. Ogni finesettimana viene computata per due giorni di detenzione. In caso di mancanza, la parte rimanente della pena viene interamente eseguita ed in più il trasgressore soggiace ad una pena detentiva fino a un mese.

c) L'esecuzione notturna :

Sempre per la stessa ragione il giudice, se la pena enunciata non supera i quattro mesi, può decidere che essa venga eseguita di notte : in questo caso il condannato deve presentarsi alla istituzione penitenziaria ogni sera alle ore 19 per uscirne la mattina seguente alle 7, compresi i giorni festivi. Ogni notte passata in prigione si considera un giorno intero di pena scontata. Anche qui ogni mancanza costituisce un reato passibile di un mese di detenzione ed implica l'esecuzione completa della parte rimanente della pena.

Si deve notare, però, che in questi tre casi speciali, il condannato non può usufruire della liberazione condizionale che è, ripetiamo, di un terzo della pena comminata, anche se questa è di breve durata.

Nella pratica giudiziaria, ha trovato applicazione, fino ad oggi, soltanto l'esecuzione notturna; negli altri casi, i giudici hanno

ritenuto molto più opportuno il convertire la pena detentiva breve ad una pena pecuniaria, invece di decidere alla sua esecuzione in domicilio o fine - settimanale.

B. Le pene pecuniarie :

6. L'esecuzione delle pene pecuniarie diventa un problema nel caso dell'insolvibilità del condannato. Il Codice penale turco ammetteva la conversione della pena pecuniaria non eseguita volontariamente in pena detentiva, in base a un criterio di ragguaglio. Il principio di tale conversione è enunciato con la formula di "*qui non habet aure luat in corpore*".

Ma da questa conversione derivano due effetti alquanto discutibili : prima di tutto si lede il principio costituzionale di uguaglianza, dato che il condannato in condizioni economiche adeguate sfugge alla privazione della libertà, mentre un'altro sprovvisto di mezzi finanziari deve soggiacere alla pena detentiva, di modo che si ritorna all'applicazione antiquata dell'imprigionamento per debito non pagato, essendo la pena pecuniaria, in fin dei conti, un debito da pagarsi all'erario. In secondo luogo, si arriva all'esecuzione di una pena detentiva di breve durata, in aperto contrasto con la legge e con la dottrina contemporanea che rifuggono da queste pene, sostituendole con altre pene o misure e si ricade, in tal modo, ad un cerchio vizioso.

È per questa ragione che i vari legislatori, tendono sempre all'esecuzione delle pene pecuniarie mediante pagamento, ammettono pure il pagamento rateale. Ad esempio, secondo la legge turca sulla Esecuzione delle Pene, il giudice ha la facoltà di decidere il pagamento rateale e in tal caso, le rate non possono essere meno di quattro e eccedere un periodo di due anni; il giudice può liberamente decidere sia l'ammontare di ciascuna rata che il numero di esse, nonchè il periodo che deve ricorrere tra una rata e l'altra : se una delle rate non viene pagata alla data stabilita, il pagamento rateale è revocato *ipso iure* e la pena pecuniaria si ritiene ineseguita per l'insolvibilità del condannato.

Ma, nel caso di non pagamento, il problema dell'esecuzione riaffiora con tutte le sue difficoltà.

Abbiamo detto che, in un primo momento, la legge turca sulla Esecuzione delle Pene, ammetteva il sistema del lavoro sostitutivo. Tale sistema si può riassumere in questi termini: se il condannato non paga la pena pecuniaria entro un mese dalla notifica dell'ordine di pagamento, il procuratore deve indagarne la causa; in caso che il non pagamento è frutto di un atto doloso o colposo del condannato, il fatto costituisce un delitto a parte, passibile della pena di detenzione fino ad un anno: tale penalità non influisce sull'esecuzione della pena pecuniaria, cioè sul lavoro sostitutivo. Se, invece, il procuratore arriva alla conclusione che la causa del non pagamento è l'insolvibilità per mancanza dei mezzi, deve trovare al condannato un lavoro presso lo Stato, il Comune, gli enti parastatali ed altri enti di servizio pubblico. La durata del lavoro è deciso dal procuratore stesso ma non può superare un anno.

7. Come abbiamo rilevato, il lavoro è retribuito a seconda del salario normale dei lavoratori della stessa categoria, cioè secondo le norme dei contratti di lavoro. Da questo salario, una parte ritenuta necessaria per il mantenimento del condannato, gli viene contribuito e la rimanente viene versata, dal datore di lavoro, all'erario a titolo della pena pecuniaria. Se il condannato, dopo la massima durata del lavoro sostitutivo, resta ancora debitore, la somma rimanente si considera un credito dello Stato, il quale però può ricorrere soltanto ai beni del condannato. Infine se il condannato non presta il lavoro senza essere autorizzato, ciò si considera una inesecuzione dolosa o colposa della pena pecuniaria e costituisce un delitto separato passibile di una pena detentiva fino a un anno, senza per altro inficiare l'esecuzione della pena pecuniaria mediante il lavoro sostitutivo.

8. Tale sistema, come abbiamo detto, non fu mai applicato. Prima di tutto, il condannato, se specialmente la pena pecuniaria da pagare era relativamente alta, non era facilmente reperibile. In secondo luogo, nessun ente statale o comunale ovvero parastatale voleva dare del lavoro a una persona che risultava inetto al lavoro, per una durata relativamente corta e in una situazione generale economica alquanto precaria per cui la maggior parte dei disoccupati preferivano di andare a lavorare all'estero. Di modo che le pene

pecuniarie non furono eseguite con mezzi coercitivi e —in specie se ammontavano a somme un pò forti— restarono delle lettere morte.

Orbene nel 1973 si modificò la legge sulla Esecuzione delle Pene e si ritornò puramente e semplicemente al sistema iniziale di convertire la pena pecuniaria alla pena detentiva, in base a certi criteri di ragguaglio che, seguendo le tragiche peripezie della lira turca, vengono di tanto in tanto aumentati. Soltanto se si tratta di ammenda, il termine massimo della detenzione è di tre anni, mentre tale termine è di un anno qualora la pena pecuniaria sostituita è una multa: superati tali termini il condannato viene rilasciato e per la rimanente parte della pena pecuniaria resta debitore verso l'erario, coi suoi beni presenti e futuri.

Dunque siamo al punto di partenza. Anzi la pena detentiva sostituita è molto più rigorosa di un'altra pena di stessa natura. Difatti, se la pena sostitutiva è di lunga durata, cioè supera i sei mesi, il condannato non usufruisce nè del computo di sei giorni per ogni mese nè della liberazione condizionale; se invece la pena sostitutiva è di breve durata, non si applicano nè la liberazione condizionale nè le modalità speciali nella sua esecuzione, cioè l'esecuzione in domicilio, fine-settimanale ovvero notturna. In tal modo una persona condannata a tre anni di detenzione riacquista la propria libertà dopo 504 giorni, cioè dopo un anno, quattro mesi e ventisei giorni, mentre colui che deve essere detenuto per lo stesso tempo per non aver pagato la pena pecuniaria, resta in prigione per ben tre anni. È ovvio che tale differenza di trattamento deriva dalla diversità finalistica delle due pene: la pena di detenzione sostitutiva non tende all'emenda del condannato e può cessare a qualsiasi momento in cui venga pagata l'ammenda o la multa. Dunque certe norme che si basano sulla buona condotta del ricoverato, non possono trovare applicazione nella pena detentiva sostitutiva.

Tutto ciò, però, non incide sull'ineguaglianza essenziale dei due trattamenti. In più, voler evitare per molteplici ragioni le pene detentive di breve durata per finire ad ammetterle come pene sostitutive delle pene pecuniarie, è un'aperta contraddizione.

Come si vede, l'idea di sostituire la pena pecuniaria non pagata con il lavoro era buona. Ma l'esperimento turco è arrivato

a un vero fallimento e, per il momento, crediamo che un nuovo tentativo a proposito non sia neppure configurabile.

Eppure il problema persiste. Per questa ragione i frutti che daranno l'esperimento italiano con le celebri modifiche al sistema penale, potrebbero dare adito per varare un nuovo sistema.